

STATUTO COOPERATIVA VENETA SCOUT

Art. 1) E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente con la denominazione "COOPERATIVA VENETA SCOUT Società Cooperativa".

Art. 2) La società ha la propria sede legale nel comune di Padova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Sempre con decisione dell'organo amministrativo la società potrà stabilire una sede amministrativa in luogo diverso dalla sede legale, nonchè istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero ed estendere l'esercizio della propria attività mediante l'istituzione di punti di vendita nel territorio della regione Veneto.

OGGETTO SOCIALE

Art. 3) La società si propone la fornitura all'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, che in seguito, per brevità verrà indicata con la semplice sigla AGESCI, alle sue ripartizioni territoriali (regione, zone, gruppi), nonchè ai singoli iscritti alla predetta associazione, di beni e servizi utili per lo svolgimento delle attività associative, quali:

- uniformi, distintivi, equipaggiamento, materiali e vettovagliamento per il campeggio ed il tempo libero, materiale didattico e quant'altro possa ritenersi necessario ed utile;
- stampa e diffusione di riviste e quaderni divulgativi sull'attività e sul metodo scout;
- gestione di immobili e terreni per campeggio;
- gestione di immobili per lo svolgimento dell'attività educativa sia per ragazzi che per adulti;
- sostenimento delle spese necessarie per la gestione dei beni immobili e terreni di cui sopra;
- arredamenti ed attrezzature;
- gestione di centri vacanza, corsi di formazione per giovani ed adulti;
- organizzazione di viaggi per la partecipazione ad attività organizzate nello spirito scout in Italia e all'estero;
- borse di studio e rimborsi spese per la partecipazione ad attività scout in Italia e all'estero;

- organizzazione di eventi musicali, teatrali, sportivi in stile scout;
- tutto ciò che possa ritenersi necessario per la promozione della cultura della pace e della solidarietà;
 - sviluppo dei prodotti equo-solidali;
- scambi con altre associazioni scoutistiche europee e mondiali;
- tutto ciò che possa ritenersi necessario o utile allo scopo di promuovere, intraprendere, affiancare e dare continuità a tutte le iniziative di carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo che in qualsiasi modo possano contribuire ad agevolare e diffondere l'attività educativa dello scoutismo.

In particolare nel rispetto delle direttive nazionali AGESCI può anche curare lo studio, la ricerca, la scelta, la realizzazione diretta od indiretta e la commercializzazione di uniformi distintivi, equipaggiamenti, materiali e vettovagliamento per campeggio, materiale didattico, e quant'altro possa ritenersi utile o necessario per le diverse attività dell'associazione ricercando il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo.

La cooperativa potrà vendere a terzi, anche non soci i beni e servizi oggetto della propria attività, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la società, da sola o in collaborazione con altri enti affini, potrà inoltre intraprendere, promuovere, affiancare e dare continuità a tutte le iniziative che in qualsiasi modo possono agevolare lo svolgimento dell'attività educativa dell'AGESCI, anche tramite interventi diretti aventi lo scopo di realizzare o favorire:

- il collegamento tra le ripartizioni territoriali dell'AGESCI stessa,
- l'organizzazione di eventi formativi ed educativi,
- il reperimento di ambienti per lo svolgimento di detti eventi,
- la collaborazione nello studio e la diffusione di informazioni sulle attività, progetti e programmi dell'AGESCI, anche mediante attività editoriali.

La cooperativa potrà inoltre porre in essere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna al perseguimento dello scopo sociale dal Consiglio di Amministrazione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà:

- intraprendere attività atte a procurare lavoro;
- assumere la concessione in appalto di lavori, servizi, forniture dallo stato, da enti pubblici e da privati;
- organizzare e gestire corsi di formazione e aggiornamento professionale a favore dei soci e non soci;
- prestare servizi di assistenza ad anziani ed invalidi e nei settori scuola e ambiente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:

- svolgere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla realizzazione degli scopi sociali anzidetti;
- partecipare a licitazione e a trattative private, nonché a gare d'appalto purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente;
- aderire e partecipare all'attività di Enti, organismi economici e consortili, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli Enti cui la società aderisce;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci svolgendo attività, disciplinata da apposito regolamento interno, di raccolta del risparmio dei soci stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;
- predisporre tutte le iniziative di natura culturale, sociale, sportiva, turistica e ricreativa necessarie a raggiungere direttamente o indirettamente gli scopi sociali; costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile;
- promuovere la costituzione di cooperative fornendo alle stesse la necessaria assistenza;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31.1.1992 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- presentare progetti in partnership con l'AGESCI o con altre associazioni per richiesta di contributi pubblici o gestione di servizi pubblici.

REQUISITI DI MUTALITA' PREVALENTE

Art.4) L'attività sociale di cui al precedente art. 3) verrà svolta secondo principi e il metodo della mutualità prevalente, così come definiti dall'art. 2512, c.c., senza finalità speculative.

La cooperativa svolgerà la propria attività prevalentemente in favore dei propri soci, consumatori o utenti dei beni ceduti, ma potrà altresì svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, se pure in maniera non prevalente.

Art. 5) La cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente art.3)

L'organo amministrativo e i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513, c.c.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- Non potrà distribuire dividendi ai soci in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali, rispetto al capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- Non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- Non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- In caso di scioglimento dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale, l'eventuale sovrapprezzo ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

FORMA SOCIALE

Art. 6) L'attività della cooperativa viene disciplinata dalle norme contenute nel capo I del Titolo VI del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2519, co 2, c.c., in quanto compatibili trovano applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata, essendo l'attivo dello stato patrimoniale non superiore a Euro 1.000.000 (unmilione).

Nel caso in cui vengano superati entrambi i requisiti quantitativi di cui all'art. 2519, co.2, c.c., relativi all'applicazione residuale delle norme sulle società a responsabilità limitata alle società cooperative, suppliranno a queste ultime disposizioni quelle che disciplinano le società per azioni, sempre ove compatibili, senza necessità di modifica del presente statuto, nelle clausole non incompatibili con il modello s.p.a.

DURATA

Art. 7) La durata della società e' fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà' essere prorogata una o più volte con delibera assembleare dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci, da esercitarsi ai sensi di quanto previsto nel presente statuto.

CAPITALE

Art. 8) Il capitale e' formato da un numero illimitato di quote con valore minimo secondo quanto stabilito dalla legge. I soci esistenti prima della stipula del presente atto dovranno adeguare i loro versamenti al nuovo valore della quota entro il 31.12.2005. Si applica l'art. 2525, c.c.

In caso di variazione dei limiti minimi stabiliti dalla legge l'organo amministrativo dovrà richiedere le eventuali integrazioni senza obbligo di variazione del presente statuto. Possono essere conferiti anche beni in natura o crediti, sotto l'osservanza delle norme di legge.

Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2529 C.C. possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, nell'osservanza delle procedure e dei limiti di quanto stabilito dal codice civile in materia di cooperative.

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo, date in garanzia o cedute (in tutto o in parte) con effetto verso la società senza il consenso dell'organo amministrativo.

In tutti i casi sopra indicati si applica l'art. 2530, c.c.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote o azioni con valore minimo ai sensi di legge;
- b) Dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili tra i soci alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- c) Da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o costituito da sussidi e premi dell'amministrazione nazionale o locale dello stato o da introiti comunque ammessi dalla legge;
- d) Dalle riserve di sovrapprezzo, eventualmente versate dai soci ove richiesto loro dagli organi sociali abilitati a norma di legge.

SOCI

Art.9) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non inferiore a quanto previsto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Nessun socio assume responsabilità sussidiarie per le obbligazioni sociali, in quanto per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Possono essere soci cooperatori, qualora ne abbiano la capacità legale, i singoli associati dell'AGESCI, purchè regolarmente censiti ed in possesso dei requisiti di legge, nonché le

ripartizioni territoriali dell'AGESCI e più precisamente le regioni, le zone, i gruppi, rispettivamente nelle persone dei loro rappresentanti protempore o di altre persone espressamente incaricate dalle ripartizioni stesse. Il conferimento della quota iniziale deve essere eseguito in denaro, mediante versamento nella cassa sociale entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso dell'ammissione.

L'efficacia dell'ammissione sarà subordinata a tale puntuale versamento.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio o in nome di terzi imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 10) Chi desidera essere socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

a) se si tratta di persona fisica, l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; se si tratta di ripartizioni territoriali dell'AGESCI, l'esatta denominazione, il domicilio ai fini delle comunicazioni, il codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore;

b) se si tratta di persona fisica la qualità di membro dell'AGESCI nel censimento dell'Associazione al momento della domanda di ammissione e la dichiarazione di non esercitare in proprio o in nome di terzi attività in concorrenza con quella della cooperativa;

c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo.

Art. 11) Sulla domanda di ammissione a socio il Consiglio di Amministrazione delibererà discrezionalmente in merito dopo che avrà accertato l'esistenza dei requisiti per essere ammesso come socio.

Il consiglio di Amministrazione provvederà inoltre a richiedere l'eventuale sovrapprezzo con le modalità e le misure che saranno stabilite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 12) Il richiedente che sarà ammesso sarà iscritto nel libro dei soci con un numero progressivo, a seconda della data di presentazione della domanda e la deliberazione di ammissione sarà tempestivamente comunicata al socio.

Il richiedente, per il solo fatto di aver richiesto ed ottenuto la qualità di socio, si intende vincolato incondizionatamente al

presente statuto, agli eventuali regolamenti e alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo entro sessanta giorni motiverà la deliberazione di rigetto e la comunicherà al richiedente.

Entro i successivi sessanta giorni l'interessato potrà richiedere all'assemblea che si pronunci; verranno applicati il quarto e il quinto comma dell'art. 2528.

Art. 13) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per morte.

Il socio ha diritto al recesso nei casi previsti dalla legge; il recesso deve essere accordato da parte del Consiglio di Amministrazione.

Si applica l'art. 2532, c.c.

L'esclusione del socio può aver luogo:

- quando il socio non ottemperi alle disposizioni di legge, del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali;
- quando il socio non adempia alle sue obbligazioni verso la società ed abbia interessi in contrasto con la medesima;
- quando il socio obblighi la società ad iniziare azioni legali contro di esso per ottenere l'adempimento degli obblighi da esso assunti verso la medesima;
- quando il socio non partecipi attivamente alla vita della società;
- quando il socio perda i requisiti voluti dall'art. 9;
- in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2533, c.c.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori; si applica l'art. 2533, c.c.

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota e dell'eventuale sovrapprezzo salvo che dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tal caso la quota e l'eventuale sovrapprezzo si trasferisce all'erede, semprechè ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa di cui all'art. 9.

L'erede che intenda subentrare nella posizione del socio deceduto dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528, c.c.

Nel caso in cui uno dei gruppi che siano soci della cooperativa si sciolga, la quota di capitale sociale e l'eventuale sovrapprezzo di sua pertinenza va rimborsata alla zona di cui esso fa parte o sommata alla partecipazione già da questa posseduta.

Nel caso in cui una delle zone che siano socie della cooperativa si sciolga, la quota di capitale sociale e l'eventuale sovrapprezzo di sua pertinenza va rimborsata alla regione di cui essa fa parte o sommata alla partecipazione già da questa posseduta.

Art. 14) Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto hanno diritto al rimborso della quota versata e del relativo sovrapprezzo, a norma dell'art. 2535, c.c., ma non hanno diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della società, ai fondi mutualistici.

La liquidazione della quota nel caso di perdita della qualità di socio per morte, esclusione, recesso, è fatta sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie e il pagamento relativo dovrà essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

L'ammontare liquidato sarà al massimo pari al valore nominale della quota effettivamente versata e dell'eventuale sovrapprezzo, salvo il diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido; sarà inferiore nei casi di presenza in bilancio di perdite, che saranno imputate proporzionalmente alla partecipazione sociale.

Eventuali debiti del socio nei confronti della società si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 15) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo deputato provvede alla compilazione del bilancio sociale, secondo i criteri stabiliti dalla legge..

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio, calcolati tenendo conto dei ristorni di cui il successivo art.16 saranno così ripartiti:

1. almeno il 30% al fondo di riserva legale;
2. una percentuale a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, da calcolarsi nella misura e con le modalità previste dalla legge;
3. una eventuale quota, in ogni caso non superiore ai limiti previsti all'articolo 5 del presente statuto, potrà essere distribuita ai soci previa disposizione assembleare, purchè il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento sia superiore a un quarto;
4. il rimanente sarà destinato dall'assemblea dei soci nel modo più consono alla realizzazione dei fini mutualistici e sociali perseguiti dalla cooperativa.

Le riserve non potranno essere distribuite ai soci né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 16) L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare di destinare ai soci che hanno effettuato acquisti nell'anno, un ristorno di parte del prezzo di

vendita loro applicato, in base ad apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

L'ammontare dell'eventuale ristorno viene determinato, secondo criteri di prudente apprezzamento e mutualistici propri delle cooperative di consumo, in una percentuale sugli acquisti effettuati dai soci ed inserito nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

Art. 17) Gli organi sociali della cooperativa sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è obbligatorio solo nel caso in cui vengano superati i limiti di cui all'art. 2477, c.c.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18) Le decisioni dei soci possono essere prese solo con il metodo assembleare.

Le assemblee hanno luogo di regola presso la sede sociale; potranno svolgersi anche in altre località purché situate in territorio nazionale, precisate nell'avviso di convocazione.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364, co 2, c.c., quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea ordinaria si riunisce nei termini sopra esposti:

- a) per discutere ed approvare il bilancio e deliberare sulla distribuzione degli utili;
- b) per nominare e revocare gli amministratori e nominare i componenti degli altri organi sociali;
- c) per trattare gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge e di Statuto.

L'assemblea straordinaria viene convocata dall'organo amministrativo per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 19) La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni a mezzo avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo, ora dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, comunicato a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), spedito con

qualsiasi sistema, compresi il telefax e la posta elettronica, oppure consegnato a mano.

Nello stesso avviso sarà indicato il giorno della seconda convocazione che però non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Tale modalità di convocazione sarà applicabile anche nel caso in cui non ricorrano i presupposti di cui all'art. 2519.

Saranno valide le assemblee totalitarie, qualora si sia in presenza dei requisiti previsti dalla legge applicabile ai sensi del precedente art 6.

Art. 20) Le assemblee ordinarie sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Art. 21) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci, mentre in seconda convocazione è costituita quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

In ogni caso occorrerà la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci per lo scioglimento anticipato della società e per il cambiamento delle norme riguardanti:

- a) l'oggetto sociale della cooperativa;
- b) i requisiti per l'ammissione o l'esclusione di un socio.

Art. 22) Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci assenti. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Non possono essere delegati né gli amministratori né i dipendenti della società, né i componenti del organo di controllo, se nominati.

Le ripartizioni territoriali dell'AGESCI (regione, zone, gruppi), soci della cooperativa, potranno essere rappresentate tramite uno

dei legali rappresentanti pro-tempore della ripartizione stessa o tramite altra persona espressamente incaricata dalle ripartizioni di cui sopra. La qualifica del rappresentante delle ripartizioni territoriali, con i dati anagrafici, dovrà risultare da atto scritto della ripartizione territoriale stessa.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati.

Inoltre è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora, nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario della riunione, quale prova della presenza dei partecipanti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della audioconferenza o della teleconferenza.

È ammesso il voto per corrispondenza per le delibere in relazione alle quali il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.

L'avviso di convocazione concernente le delibere assembleari in relazione alle quali l'Organo Amministrativo ritiene opportuno il voto per corrispondenza deve contenere:

- l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;

- il testo per esteso della delibera che l'assemblea intende prendere;

- l'indirizzo cui trasmettere il voto e il termine ultimo entro il quale esso deve pervenire al destinatario;

- il termine ultimo entro cui far pervenire la eventuale dichiarazione di revoca del voto dato per corrispondenza.

Il voto esercitato per corrispondenza deve indicare la data e la sottoscrizione del socio, oltre che una copia del documento di identità del medesimo.

Le schede pervenute ad indirizzo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione, oppure pervenute oltre i termini ivi previsti, oppure prive di sottoscrizione o di copia del documento di identità non vengono considerate né ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

Se il socio esprime la propria volontà in favore della delibera, qualora l'assemblea modifichi la delibera proposta senza nulla comunicare al socio, il voto dato deve considerarsi contrario alla nuova delibera.

Qualora il socio intenda apportare delle modifiche alla proposta di delibera riportata nell'avviso di convocazione ed esse incidano sostanzialmente sulla stessa, la volontà del socio deve intendersi contraria alla proposta.

Viene in ogni caso fatta salva la facoltà dei soci di partecipare all'assemblea.

Art. 23) L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta dall'Assemblea.

Il segretario dell'assemblea ordinaria viene nominato dagli intervenuti, anche nella persona di un non socio.

Le deliberazioni devono risultare da verbale redatto dal segretario in caso di assemblea ordinaria e da un notaio nel caso di assemblea straordinaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24) La cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e non più di nove membri eletti dall'assemblea.

Tutti gli amministratori sono scelti tra i soci, e .in ogni caso almeno un terzo dei consiglieri da eleggere dovrà essere scelto tra i nominativi segnalati dal Comitato Regionale Veneto AGESCI ed esposti presso la sede legale della cooperativa almeno 30 giorni prima dell'assemblea che dovrà provvedere alla nomina del Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel suo seno, il presidente, il vice presidente e, se lo ritiene, uno o più consiglieri delegati.

I consiglieri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili nei

limiti dell'art. 2542 C.C.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se presente.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per le nuove nomine deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se presente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero, in caso di mancanza del collegio sindacale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero ancora, in caso di inerzia anche del Presidente del Consiglio di Amministrazione, da uno dei soci.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione si adunerà nella sede sociale o anche altrove ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il consiglio stesso o dal Collegio Sindacale, se presente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri.

In caso di parità di voti la proposta sarà respinta.

Art. 26) Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giudizio ed anche di revocazione o cessazione, nonché di nominare all'uopo avvocati e procuratori. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare, per le procedure speciali di fronte agli uffici Finanziari e alle Commissioni Tributarie, Dottori Commercialisti iscritti negli appositi albi.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi e necessari poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezione alcuna.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) In caso di nomina secondo quanto previsto dall'art.17 del presente statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Al collegio sindacale spettano sia il controllo contabile che il controllo sull'amministrazione, salvo diversa decisione dell'assemblea.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29) Addivenendosi per qualunque motivo ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri.

Art. 30) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci e dell'eventuale sovrapprezzo, salvo che non si voglia remunerare il capitale nei limiti di legge e di statuto, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, commi 1 e 5, della legge n. 59 del 31.01.1992.

VARIE

Art. 31) Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di società cooperativa a mutualità prevalente.

F.to Paolo Basili

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24/11/2004